

01614832801	
157-157-157-157	
2275/125	13 FEB. 2025
1/7	
Fascicolo	Contestazione

TRIBUNALE DI MILANO

Seconda Sezione civile e crisi d'impresa

ORDINE DI SERVIZIO 1/2025

MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FINALI DELLE PROCEDURE LIQUIDATORIE CON ATTIVO DA RIPARTIRE

Il Presidente della Seconda Sezione Civile

premessa l'opportunità di gestire in sinergia tra giudici delegati, cancellerie e professionisti che svolgono le attività di curatore e liquidatore, le singole fasi delle procedure, come declinate dal Codice della Crisi, attraverso la progressiva individuazione di misure operative, mirate a rendere più fluide le operazioni e ad agevolare la tempestività dei controlli normativamente previsti;
ritenuto utile imprimere – a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle procedure – un'accelerazione alle operazioni di distribuzione dell'attivo delle procedure in cui sono terminate le attività liquidatorie, nel contempo agevolando le operazioni di chiusura delle procedure medesime,
tenuto conto dei rilievi mossi dall'ultima ispezione ministeriale intervenuta presso l'Ufficio,
valorizzate le criticità talvolta esposte dai professionisti in fase di chiusura dei conti correnti,

invita

i curatori e i liquidatori a seguire – nella prospettiva dell'efficienza e celerità delle procedure e dell'omogeneità delle modalità di gestione delle stesse – le indicazioni operative di seguito enunciate:

- 1) approvato il conto della gestione e ottenuto dal Tribunale il decreto di liquidazione del proprio compenso, il professionista richiede alla Banca il saldo del conto corrente, comprensivo di spese ed eventuali interessi attivi, al fine di determinare il più esattamente possibile l'importo da ripartire;
- 2) sulla base del saldo disponibile, il professionista deposita quanto prima progetto di riparto finale;
- 3) effettuata la comunicazione ai creditori del progetto di riparto finale depositato, in assenza di reclami, richiede al giudice delegato che il progetto sia dichiarato esecutivo e la contestuale emissione del mandato per l'effettuazione dei pagamenti in conformità;
- 4) solo dopo l'esecuzione del riparto, chiede al giudice delegato l'emissione del mandato per il prelievo del proprio compenso come liquidato, depositando, contestualmente, la documentazione attestante gli avvenuti pagamenti in esecuzione del riparto e riscontro dell'eventuale deposito delle somme presso l'ufficio postale per i creditori irreperibili;

- 5) nella richiesta di mandato per il prelievo del proprio compenso il curatore deve, esattamente come per ogni tipologia di mandato, indicare l'importo preciso di cui chiede il prelievo e il conto corrente di addebito, specificando il saldo dello stesso, e chiarendo se occorre procedere al versamento della ritenuta d'acconto sul compenso del curatore ovvero la stessa viene compensata con eventuale credito IVA della procedura;
- 6) contestualmente al prelievo del compenso il curatore procede all'estinzione del conto corrente. Provvederà il giudice delegato a dettare disposizioni *ad hoc* per le eventuali minime eccedenze attive che dovessero residuare sul conto corrente. Si segnala, altresì, in generale, che non occorre specifica autorizzazione per l'estinzione del conto se privo di saldo attivo, trattandosi attività di gestione ordinaria della procedura, così come l'apertura del conto corrente che il professionista esegue in autonomia (v. art.34 l.fall./art.131 CCII);
- 7) espletati questi adempimenti, il curatore richiede, con tempestività, la chiusura della procedura, allegando gli estratti conto a decorrere dall'ultimo rapporto riepilogativo, prova dell'intervenuta chiusura del conto corrente, copia del libro giornale del fallimento in formato .pdf ovvero del registro informatico della procedura in formato .pdf;
- 8) il decreto di chiusura è notificato al debitore e ai creditori ammessi al passivo, a mezzo pec, a cura del curatore;
- 9) divenuto definito il provvedimento di chiusura, se si tratta di procedura di fallimento o liquidazione giudiziale di società, il curatore richiede la cancellazione dal registro delle imprese, nei casi di chiusura di cui all'art.233 comma 1, lettere c) e d) CCII ovvero art.118 comma 1 n.3) e 4) l.fall.

Fermo l'obbligo per i curatori di puntuale pagamento del campione civile, in nessuna delle fasi indicate - prodromiche alla chiusura - il curatore dovrà acquisire il timbro relativo al pagamento del campione civile, trattandosi di attività che viene ora gestita direttamente tra le cancellerie della Sezione.

Coerentemente le indicazioni previste per i curatori s'intenderanno operative e paradigmatiche, nei limiti in cui si mostrino compatibili, anche per i liquidatori dei concordati preventivi, liquidazioni del patrimonio e liquidazioni controllate.

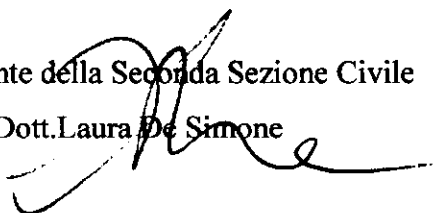
Del presente ordine di servizio si dispone la comunicazione, in via d'urgenza, al Presidente del Tribunale, alla Cancelleria procedure concorsuali della Seconda Sezione, ai magistrati della Seconda Sezione, agli Ordini professionali degli avvocati e Dottori commercialisti perché a loro volta la trasmettano ai loro iscritti, nonché all'Associazione Concorsualisti Milano.

È disposta altresì pubblicazione urgente sul sito internet del Tribunale nella Sezione Crisi d'impresa e sovraindebitamento, sottosezione Protocolli e Ordini di Servizio.

Milano, 13 febbraio 2025

Il Presidente della Seconda Sezione Civile

Dott. Laura De Simone



ORDINE DI SERVIZIO 1/2025 TRIB MILANO-SEZIONE CRISI D'IMPRESA

TRIBUNALE di MILANO FALLIMENTI DEPOSITATO OGGI
13 FEB. 2025
CANCELLIERE